



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

## **CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE**

### **BANDO DI CONCORSO INTERNO PER N. 182 VICE ISPETTORI**

#### **IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'articolo 93;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ed in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della quale è previsto, specificamente all'articolo 15, comma 1, lettera b), un concorso interno riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, contenente il regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 15 del citato decreto 201/95, la copertura del 65% dei posti disponibili sino al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori avviene mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, al quale può partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, con specifica riserva del 35% dei posti complessivamente disponibili in favore del personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del citato decreto 201/95, del 15% in favore degli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio e del restante 15% in favore del personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando di concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Capo del C.F.S. del 20 dicembre 2004, con il quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95, sono state fissate le modalità di svolgimento del concorso di cui sopra, comprese le materie dell'esame e la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO il ruolo degli ispettori dal quale risultano attualmente disponibili complessivamente n. 279 posti;

**RITENUTO** quindi possibile bandire un concorso per titoli di servizio ed esami a n. **182 posti di vice ispettore**, pari al sessantacinque per cento dei posti disponibili, incrementabile del 65% degli ulteriori posti che eventualmente si renderanno disponibili nel ruolo degli ispettori entro il 31 dicembre 2004;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### *Concorso per titoli di servizio ed esami*

1. In applicazione del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 febbraio 2001, n. 87, è indetto un concorso interno a **n. 182 posti**, pari al 65% dei posti risultanti disponibili alla data del presente decreto, per l'accesso alla qualifica di **vice ispettore**.

2. **98 posti** sono riservati ai vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente, comprendendo anche i vincitori dei concorsi in atto che avranno comunque una decorrenza giuridica della predetta nomina anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto: concorsi per la copertura dei posti disponibili al 31.12.1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

3. **42 posti** sono riservati agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti (ex appuntati scelti UPG).

4. **42 posti** sono riservati a qualsiasi appartenente al ruolo dei sovrintendenti o al ruolo degli agenti ed assistenti, purché, in entrambi i casi, in possesso di un'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato non inferiore a sette anni nonché di diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

5. I posti eventualmente non coperti della singola aliquota riservata sono imputati in aumento dei posti delle altre due, nel rispetto della proporzione tra le aliquote stesse.

6. I posti a concorso potranno essere aumentati, proporzionalmente per le tre aliquote di riserva, in relazione al 65% degli eventuali ulteriori posti che si renderanno disponibili nel ruolo degli ispettori entro il 31 dicembre 2004.

### Art. 2

#### *Requisiti di partecipazione*

1. Può partecipare al concorso il personale del Corpo forestale dello Stato che:

- a) appartiene al ruolo degli agenti ed assistenti o a quello dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato;
- b) non ha riportato nel biennio 2002-2003 la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni di cui all'articolo 103 del R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997 o altra sanzione disciplinare più grave;
- c) non ha conseguito nel biennio 2002-2003 un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- d) non risulta, in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 3/1957, sospeso cautelatamente dal servizio;
- e) possiede, alla data di pubblicazione del presente decreto, un'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato non inferiore a sette anni (requisito indispensabile per la partecipazione al concorso degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, oltre che per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che aspirano anche ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 4);
- f) possiede, alla data di pubblicazione del presente decreto, un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (requisito indispensabile per partecipazione al concorso degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, oltre che per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che aspirano anche ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 4).

2. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo.

### **Art. 3** **Domande di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, l'apposito modello (allegato "A" al presente decreto del quale costituisce parte integrante), disponibile presso l'Ispettorato generale, la Scuola del Corpo di Cittaducale (RI) e Sabaudia (LT), i Coordinamenti regionali, provinciali, territoriali per l'ambiente e distrettuali, le Stazioni del Corpo e gli Uffici Amministrazione ex A.S.F.D. e devono essere dirette all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato - – Divisione X – via Carducci n. 5 – 00187 Roma, cui perverranno per il tramite dei Coordinamenti regionali, della Scuola di Cittaducale o della Divisione VII, a seconda della competenza per appartenenza del candidato.

2. La domanda deve essere presentata dal candidato entro il termine perentorio di giorni trenta (30), decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. L'ufficio ricevente attesterà la data dell'avvenuta presentazione sulla domanda stessa oltre che sulla ricevuta da rilasciare al candidato e la proseguirà per la via gerarchica. Il candidato la cui domanda di partecipazione risulti prodotta fuori termine verrà escluso dal concorso.

3. Nella domanda di partecipazione, datata e sottoscritta dal candidato, il medesimo deve dichiarare:

- a) la qualifica, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) l'ufficio presso il quale presta servizio;
- c) di appartenere, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale, al ruolo degli agenti ed assistenti o a quello dei sovrintendenti;
- d) di non aver riportato nel biennio 2002-2003 la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio pari o superiore a 6 giorni o altra sanzione disciplinare più grave;
- e) il giudizio complessivo conseguito nel biennio 2002-2003;
- f) di non essere sospeso cautelarmene dal servizio;
- g) il diploma, posseduto alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento (dichiarazione indispensabile per la partecipazione al concorso degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti oltre che per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che aspirano anche ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 4);
- h) l'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, posseduta alla data di pubblicazione del bando (dichiarazione rilevante come quella di cui al punto precedente);
- i) di essere disposto a raggiungere, a fine corso, qualsiasi sede assegnata.

4. Il candidato nella domanda deve inoltre indicare gli ulteriori titoli di servizio previsti dal successivo articolo 4, di cui intende avvalersi ed allegare alla stessa, in originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quelli non in possesso dell'Amministrazione.

5. Il candidato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, o comunque quello che aspira anche ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 4, deve altresì allegare alla domanda, in originale o copia autenticata ai sensi del citato articolo 18, il diploma dichiarato ai sensi del comma 3 lettera g), qualora non consegnato in precedenza all'Amministrazione.

6. In luogo del singolo titolo di servizio o di studio originale o della relativa copia autenticata è possibile allegare documentazione sostitutiva predisposta ai sensi e con le modalità dello stesso D.P.R. 445/2000.

### **Art. 4** **Titoli di servizio**

1. Le categorie dei titoli di servizio, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) note informative e relative classifiche complessive per il biennio 2002-2003: **fino a punti 2;**
- b) conferimento, secondo la normativa vigente, di ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile: **fino a punti 1;**
- c) anzianità di servizio: punti 0,1 per ciascun anno di anzianità giuridica nel ruolo dei sovrintendenti e punti 0,05 per ciascun anno di anzianità giuridica nel ruolo degli agenti e

assistenti: **fino a punti 2**. La frazione pari o superiore a sei mesi si valuta, rispettivamente per il ruolo sovrintendenti e per il ruolo agenti, con punti 0,05 e 0,025;

2. Nell'ambito delle suddette singole categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

3. Per i soli candidati che superino la prova scritta ed il colloquio l'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio allegati da ciascun candidato o in possesso dell'Amministrazione, sempreché elencati nella domanda di partecipazione.

## **Art. 5** **Prova scritta**

1. La prova scritta consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di un questionario articolato su sessanta (60) domande con risposta a scelta multipla vertenti su elementi di diritto dell'ambiente, di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, di legislazione di pubblica sicurezza, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato e sulle materie attinenti all'attività del Corpo stesso.

2. Nell'allegato "B" al presente decreto sono elencati i testi che, unitamente alla vigente normativa, fungono da riferimento per la commissione esaminatrice ai fini della formulazione delle domande del questionario.

3. La durata della prova scritta, stabilita dalla commissione esaminatrice, non può essere inferiore a quarantacinque minuti.

4. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30.

5. Sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, o relativo supplemento, verrà comunicata la sede, la data e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun ulteriore avviso.

6. L'assenza alla suddetta prova scritta comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

7. Per avere accesso all'aula dell'esame i candidati ammessi a sostenere la prova dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.

8. I candidati che si trovano in malattia dovranno inoltre presentare alla commissione esaminatrice apposito certificato medico attestante l'incondizionata idoneità a sostenere la prova.

## **Art. 6** **Colloquio**

1. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata, individualmente o tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, al candidato almeno *venti* giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio

2. Il colloquio, al quale sono ammessi i soli candidati che superano la prova scritta, verte sulle materie oggetto della prova scritta e si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno 18/30.

## **Art. 7** **Approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso**

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta, di quello riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. La graduatoria generale di merito del concorso, relativa ai soli candidati che hanno superato la prova scritta ed il colloquio, viene formata sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla commissione esaminatrice e, a parità di punteggio complessivo, dell'ordine di ruolo alla data di pubblicazione del bando.

2. Sulla base della graduatoria generale di merito vengono elaborate le tre graduatorie di merito degli aspiranti alle singole quote di riserva.

3. Con decreto del Capo del Corpo, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria generale di merito del concorso e le graduatorie degli aspiranti alle singole quote di riserva e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella singola graduatoria con riferimento al numero dei posti disponibili per la singola quota, tenendo conto che i candidati risultanti vincitori per una delle due quote di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 (riservate ad appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) non impegnano, comunque, posti della quota di cui al comma 4 dello stesso articolo 1.

4. Il decreto di cui al comma 3 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

#### **Art. 8**

##### ***Corso di istruzione e specializzazione tecnico - professionale***

1. I vincitori del concorso interno sono ammessi a frequentare un corso di istruzione e specializzazione tecnico – professionale della durata di sei mesi, con esami finali.

2. Durante il corso il frequentatore conserva la qualifica gerarchica rivestita all'atto dell'ammissione ed assume altresì la denominazione di allievo vice ispettore.

3. I programmi, sulla base del parere espresso dalla Commissione nazionale per la formazione, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, sentite le organizzazioni sindacali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali, verranno individuati con successivo decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

#### **Art. 9**

##### ***Approvazione della graduatoria dell'esame di fine corso, nomina alla qualifica di vice ispettore e assegnazione alla sede di servizio***

1. Ai fini delle formazioni della graduatoria dell'esame di fine corso, a parità di punteggio prevale l'ordine di ruolo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

2. Con decreto del Capo del Corpo viene approvata la graduatoria di cui al comma 1 e, secondo l'ordine di questa, viene conferita, limitatamente a coloro che superano gli esami finali, la nomina alla qualifica di vice ispettore, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

3. L'assegnazione alla sede avverrà dopo la nomina alla qualifica di vice ispettore, secondo il nuovo ordine di ruolo in tale qualifica, tenendo conto delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le sedi di servizio cui assegnare i vice ispettori sono individuate con decreto del Capo del Corpo, prima dell'avvio del corso. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare prioritariamente le esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 20 dicembre 2004

IL CAPO DEL  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
f.to Cesare Patrone